



## CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31-03-2021

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale (L. 160/2019 art. 1 comma 816-847) - Istituzione del canone unico patrimoniale e canone mercatale**

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting, in seduta straordinaria di prima convocazione. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano: **presenti n. 6** (Marini, Cavalieri, Gambucci, Guglielmino, Cascella, Moresco) ed **assenti n. 19** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 17,00, invita a procedere ad un nuovo appello. Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale.

All'appello risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

<b>Borelli</b>	<b>Massimiliano</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Marini</b>	<b>Nicola</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>Cavalieri</b>	<b>Stefania</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Colini</b>	<b>Alessio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Mengarelli</b>	<b>Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Galanti</b>	<b>Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Lucci</b>	<b>Simonetta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Faccia</b>	<b>Laura</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Trivelloni</b>	<b>Giuseppe</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Alteri</b>	<b>Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Tedone</b>	<b>Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Gambucci</b>	<b>Umberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Peduzzi</b>	<b>Roberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Fazio</b>	<b>Simone Bruno</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Oroccini</b>	<b>Aldo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Santilli</b>	<b>Matteo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Orciuoli</b>	<b>Matteo Mauro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Guglielmino</b>	<b>Giuseppa</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Giorgi</b>	<b>Romeo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Cascella</b>	<b>Giovambattista</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Ferrarini</b>	<b>Massimo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Nobilio</b>	<b>Federica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Cuccioletta</b>	<b>Roberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Moresco</b>	<b>Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Nardi</b>	<b>Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santilli, Galanti, Guglielmino.

In apertura di seduta: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Alteri, Tedone, Giorgi, Orciuoli)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Enrica Cammarano, Marco Anderlucci, Vincenzo Santoro, Gabriella Sergi.

Aprire la discussione, come da interventi in atti, il Presidente il quale cede la parola al Sindaco; segue poi l'intervento del Consigliere Ferrarini, ancora del Sindaco e Ferrarini

Sopraggiungono nel collegamento, nel frattempo, i Consiglieri Alteri e Tedone: **presenti n. 23, assenti n. 2** (Giorgi, Orciuoli)

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: dei Consiglieri Colini, il quale procede all'illustrazione del punto in oggetto e degli altri punti all'ordine del giorno di competenza del settore II, Alteri, Ferrarini, Nardi, ancora Colini, Ferrarini, Cascella, Nobile, Cuccioletta, Colini, del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Colini, Cascella, Ferrarini, del Presidente, Ferrarini che anticipa il voto di astensione alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Moresco, che comunica il voto di astensione alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Si allontana, nel frattempo, il Consigliere Guglielmino: **presenti n. 22, assenti n. 3** (Giorgi, Orciuoli, Guglielmino)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 844 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n°446 del 1997 il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone di cui all'art. 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

TENUTO CONTO dell'art. 1 co. 848 della L. 178/2020 Legge di bilancio 2021 che ha sostituito l'art. 1 co. 831 della L. 160/2019 relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete ;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n 110 del 22/12/1994
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n 111 del 22/12/1994
- Delibera di GM n 266 del 27/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP per l'anno 2020;
- Delibera di GM n 265 del 27/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2020;
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n°21 del 27/05/2020

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE
- CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
- ALLEGATO A: classificazione strade (ZONA 1 “EX CATEGORIA SPECIALE” ZONA 2 “EX CATEGORIA NORMALE”).
- ALLEGATO B : classificazione delle strade in categorie (CATEGORIE 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>).

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) punto 7 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”.
- il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 (D.M. del 13/01/2021) e al 30/04/2021 dal decreto legge del 19 marzo in corso di pubblicazione;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 22

votanti: n. 16

astenuiti: n. 6 (Ferrarini, Nobilio, Cuccioletta, Cascella, Nardi, Moresco)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

## **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. ISTITUIRE a decorrere dal 01 gennaio 2021 il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 816 e 837 della L. 160/2019;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-847, composto di n. 73 Articoli (strutturato in VI CAPI) comprensivo dell'Allegato A) “ZONA 1 “EX CATEGORIA SPECIALE” ZONA 2 “EX CATEGORIA NORMALE” e dell'Allegato B) “Classificazione delle strade in categorie CAT. 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>” riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale decorrono **dall'1/1/2021** ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
4. di dare atto che il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
5. di disporre che i regolamenti delle entrate di seguito indicati, sostituiti dal Regolamento di cui al punto 1, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n 110 del 22/12/1994
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n 111 del 22/12/1994
  - Delibera di GM n 266 del 27/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP per l'anno 2020;
  - Delibera di GM n 265 del 27/12/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2020;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone unico patrimoniale e canone mercatale recate dall'art. 1, commi 816 e ss. 837 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
7. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
8. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
Nicola Marini

Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Urtesi

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesata deliberazione viene oggi 08.04.2021 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo  
Marina Moroni

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal            al            :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.  
Dott.ssa Silvia De Angelis

---